

ISPETTORATO DELLE ARMI DELL'ESERCITO

N. 1400/1229

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
AVIOLANCISTICA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARACADUTISTI D'ITALIA (AN.P.d'I.)
DI INTERESSE MILITARE**



1998

ELENCO INDIRIZZI

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	37100	VERONA	30
COMANDO REGIONE MILITARE NORD-OVEST	10100	TORINO	1
COMANDO REGIONE MILITARE NORD-EST	35100	PADOVA	1
COMANDO REGIONE MILITARE TOSCO-EMILIANA	50100	FIRENZE	1
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRALE	00100	ROMA	1
COMANDO REGIONE MILITARE MERIDIONALE	80100	NAPOLI	1
COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SICILIA	90100	PALERMO	1
COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SARDEGNA	09100	CAGLIARI	1
COMANDO DELLE TRUPPE ALPINE	39100	BOLZANO	1
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI PROIEZIONE	20100	MILANO	10
1° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	31029	V. VENETO	10
2° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	80100	NAPOLI	10
COMANDO DEI SUPPORTI DI COMFOTER	31100	TREVISO	10
COMANDO ARTIGLIERIA CONTRAEREI DELL'ESERCITO	35100	PADOVA	5
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELL'ESERCITO	00100	ROMA	1
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	00100	ROMA	5
COMANDO DELL' AVIAZIONE DELL'ESERCITO	01100	VITERBO	10
COMANDO BRIGATA PARACADUTISTI "FOLGORE"	57100	LIVORNO	40
COMANDO SCUOLA MILITARE DI PARACADUTISMO	56100	PISA	15
COMANDO BTG. ALPINI PAR. "M.CERVINO"	39100	BOLZANO	10
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA Presidenza nazionale	00100	ROMA	50

e, per conoscenza:

MINISTERO..DELLA DIFESA:

- GABINETTO DEL MINISTRO	00100	ROMA	1
- DIREZIONE GENERALE UFFICIALI DELL'ESERCITO	00100	ROMA	1
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO:			
- REPARTO IMPIEGO DEL PERSONALE	00100	ROMA	2
- REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE.	00100	ROMA	2
- REPARTO SOSTEGNO LOGISTICO	00100	ROMA	2
- REPARTO AFFARI GENERALI	00100	ROMA	2
- REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	00100	ROMA	2
STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA	00100	ROMA	10



ISPETTORATO DELLE ARMI DELL'ESERCITO

Approvo la presente circolare n. 1400/1229 "Norme per lo svolgimento dell'attività aviolancistica dell' Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.)" d'interesse militare.

La presente circolare abroga e sostituisce la precedente analoga Circ. n. 1400/563 in data 27 marzo 1990 del preesistente Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria.

Roma, 13 luglio 1998

firmato
IL GENERALE ISPETTORE
Tenente Generale Nicola VOZZA

INDICE

TESTO

pag.

6 - 9

ELENCO DEG LI ALLEGATI

- Allegato "A" - Stralcio delle norme e regolamenti di riferimento.
- Allegato "B" - Corsi e qualifiche dell' A.N.P.d'I.
- Allegato "C" - Esercitazioni aviolancistiche d'interesse militare.
- Allegato "D" - Concorsi che l'A.D. fornisce in occasione delle esercitazioni aviolancistiche dell' A.N.P.d'I..
- Allegato "E" - Riepilogo delle segnalazioni e richieste dell' A.N.P.d'I..
- Allegato "F" - Moduli di previsto impiego.
- Allegato "G" - Caratteristiche tecniche dei paracadute principali di proprietà dell'A.N.P.d'I. utilizzabili per esercitazioni aviolancistiche di interesse militare con organizzazione dell' A.N.P.d'I.
- Allegato "H" - Caratteristiche tecniche dei paracadute ausiliari di proprietà dell'A.N.P.d'I. utilizzabili per esercitazioni aviolancistiche di interesse militare con organizzazione dell' A.N.P.d'I..

1. PREMESSA

La presente circolare:

- a. **disciplina**, sulla base del DPR n. 566/1988 e del DM n. 467-T datato 25 giugno 1992 (stralcio in All. "A") l'attività aviolancistica dell' Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) svolta sotto il controllo del Ministero della Difesa;
- b. **definisce** le attività aviolancistiche di interesse militare, svolte dall' A.N.P.d'I., regolandone le modalità di svolgimento, in particolare per quanto attiene all'uso di paracadute ad apertura automatica, con velatura di tipo emisferico;
- c. **stabilisce** norme, procedure e attribuzioni per la concessione dei concorsi che il Ministero della Difesa, tramite l'Ispettorato delle Armi, fornisce all'A.N.P.d'I. in occasione delle attività aviolancistiche di interesse militare;
- d. **afferma** l'opportunità di frequenti scambi a livello tecnico-informativo e didattico-addestrativo, tra Ministero della Difesa e A.N.P.d'I., relativamente alle attività di reciproco interesse, al fine di mantenere vivi i vincoli di comunione spirituale tra le Forze Armate e l'A.N.P.d'I.;
- e. **abroga e sostituisce** l'analogo documento "Norme per lo svolgimento dell'attività aviolancistica di interesse militare svolta dall' A.N.P.d'I." edizione 1990.

2. ATTIVITÀ DI INTERESSE MILITARE SVOLTE DALL'A.N.P.D'I.

Si definiscono di interesse militare i corsi di addestramento e le esercitazioni di aviolancio svolti dall' A.N.P.d'I. con l'impiego di:

- a. paracadute ad apertura automatica (con fune di vincolo – FV):
 - **corsi per abilitazione al lancio:**
rivolti a diffondere il paracadutismo tra i giovani che ancora debbono assolvere agli obblighi di leva e ad incrementare l'afflusso nelle Aviotruppe dei soci dell' A.N.P.d'I. in possesso dell'abilitazione al lancio (almeno tre lanci effettuati);
 - **corsi per il conseguimento di qualifiche aviolancistiche:**
atti a conferire e/o mantenere all' Associazione la disponibilità di personale qualificato necessario per condurre autonomamente le attività addestrative statutarie;
 - **lanci di allenamento:**
attività prioritariamente riservata a paracadutisti militari in congedo e a giovani soci già in possesso dell'abilitazione al lancio A.N.P.d'I., ma che ancora debbono assolvere agli obblighi di leva, finalizzata a mantenere e/o consolidare l'addestramento paracadutistico degli appartenenti all'Associazione;
- b. paracadute ad apertura comandata (per aviolanci con la tecnica della caduta libera – TCL):
attività che, pur essendo d'interesse militare, non ricade sotto una specifica normativa militare. Essa viene condotta:
 - senza alcun concorso - né in personale, materiali o mezzi, né finanziario - da parte dell' A.D., ad esclusione dell'eventuale vettore aereo, qualora richiesto dal Sodalizio;
 - in aderenza alle norme di legge e regolamenti ministeriali (All."A") per l'esercizio dell'attività paracadutistica, cui l'Associazione deve uniformarsi nell' esecuzione dei lanci TCL.

La normativa relativa ai corsi e qualifiche aviolancistiche di interesse militare è riportata in All. "B", mentre quella relativa alle esercitazioni aviolancistiche di interesse militare con è riportata in All. "C".

3. CONVENZIONE

I rapporti tra il Ministero della Difesa e l'A.N.P.d'I. sono regolati, in un quadro generale, da un contratto a trattativa privata, detto più brevemente **convenzione**, stipulato tra l'Associazione e la SMIPAR per conto del Ministero della Difesa, e si concretano, di anno in anno, in apposita pianificazione annuale.

I limiti ed i vincoli entro i quali stipulare la convenzione sono unilateralmente stabiliti dal Ministero della Difesa con criterio di oculata gestione delle risorse finanziarie, di tutela delle energie psico-fisiche del personale alle armi e di salvaguardia del parco materiali e mezzi militari.

La convenzione, della durata massima di 4 anni e annualmente rinnovabile, stabilisce:

- a. per l'A.N.P.d'I. gli obblighi riguardanti:
- il rilascio annuale di almeno 500 abilitazioni al lancio con paracadute ad apertura automatica;
 - l'effettuazione annuale di almeno 300 lanci di allenamento con paracadute ad apertura automatica;
 - il versamento di una cauzione a garanzia dei materiali avuti in uso temporaneo;
 - la stipula di apposite polizze assicurative a copertura di eventuali danni a persone o cose in occasione di:
 - . esercitazioni didattico-addestrative, svolte all'interno di infrastrutture militari;
 - . rischi all'interno di infrastrutture militari;
 - . esercitazioni di aviolancio;
 - l'invio alla SMIPAR, per le attività aviolancistiche svolte, dei manifesti di carico in originale (1° copia, con firma autografa del Direttore di Esercitazione dell'A.N.P.d'I., convalidata dal Presidente Nazionale dell'A.N.P.d'I.) entro il mese successivo a quello in cui si è svolta l'attività aviolancistica;
- b. per il Ministero della Difesa:
- la concessione in uso temporaneo di materiale aviolancistico per lo svolgimento dell'attività addestrativa e/o lancistica ;
 - la facoltà di esercitare il controllo del personale da ammettere al lancio;
 - la corresponsione di un compenso per tutte le attività aviolancistiche precedentemente indicate - vds. para 2.a. - a fronte di un'attività minima annuale di 500 abilitazioni al lancio con paracadute ad apertura automatica e di 300 lanci di allenamento con paracadute ad apertura automatica.

4. PIANIFICAZIONE ANNUALE E PROGRAMMAZIONE MENSILE

- a. La pianificazione annuale prende spunto dalla richiesta che l'A.N.P.d'I. inoltra all'Ispettorato delle Armi entro il 31 luglio di ogni anno, riportante il numero delle esercitazioni di interesse militare, con paracadute ad apertura automatica, che si intendono effettuare nell'anno successivo.

Sulla base di tale richiesta - tenuto conto delle ore di volo concesse dallo Stato Maggiore dell'Esercito, degli impegni addestrativi del personale militare della SMIPAR e della disponibilità di materiali e mezzi tecnici per aviolancio - l'Ispettorato delle Armi redige **la pianificazione annuale**, con l'indicazione delle date di svolgimento delle esercitazioni e la dirama all'A.N.P.d'I. ed agli altri Enti interessati, per le azioni di competenza.

Eventuali richieste di modifica a detta pianificazione, o di effettuazione di altre esercitazioni per particolari esigenze, devono essere inoltrate dall'A.N.P.d'I. all'Ispettorato delle Armi, con almeno quarantacinque giorni di anticipo sulla data di effettuazione dell'attività. Se necessario, l'Associazione potrà integrare la pianificazione di cui trattasi con ulteriori esercitazioni da svolgere con velivolo civile;

- b. con quarantacinque giorni di anticipo rispetto alla prima esercitazione di ciascun mese, l'A.N.P.d'I. invia il programma particolareggiato mensile all'Ispettorato delle Armi, al Cdo B.par. "Folgore" e, per conoscenza, alla SMIPAR. ISPEARMI lo dirama allo Stato Maggiore Aeronautica - per l'inserimento di detto programma nella specifica **programmazione mensile di aerocooperazione** - ed agli Enti interessati a fornire i concorsi

5. CONCORSI

Il Ministero della Difesa concorre allo svolgimento delle attività dell'A.N.P.d'I. **di interesse militare**, regolandone l'effettuazione, mettendo a disposizione dell'Associazione, per il tramite dell'Ispettorato delle Armi, il personale, i mezzi ed i materiali previsti dalle presenti norme.

In particolare:

- a. il concorso di personale, materiali e mezzi (esclusi i velivoli) da parte dell'Esercito è fornito dalla SMIPAR e, dall'Ente/Comando Militare all'uopo designato su direttiva dell'Ispettorato delle Armi;
- b. il concorso di velivoli dell'Esercito viene concesso, in via del tutto eccezionale per l'impiego in esercitazione di aviolancio di interesse militare, dall'Ispettorato delle Armi, a seguito di disponibilità assicurata dal Reparto Impiego delle Forze dello SME.

In All. "D", le modalità di dettaglio relative alla fornitura dei concorsi militari all'Associazione.

6. VARIE

- a. Uso dei materiali aviolancistici militari
 - (1) Per l'uso del materiale di proprietà del Ministero della Difesa, nessuna responsabilità può addebitarsi all'Amministrazione della Difesa. Eventuali danni o perdite di materiale fornito dal Ministero della Difesa devono essere risarciti a cura dell'Associazione che lo ha ricevuto in consegna;
 - (2) per ottenere la concessione temporanea d'uso dei materiali, a scopo addestrativo e/o aviolancistico, le Sezioni dell'A.N.P.d'I., per il tramite della Presidenza Nazionale, devono inviare le richieste al Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro, che ne concede l'eventuale disponibilità. Il materiale ceduto deve essere restituito alla scadenza dei termini fissati. La SMIPAR deve dare comunicazione all'Ispettorato delle Armi dello stato d'uso del materiale restituito.
- b. Uso di attrezzature didattiche e infrastrutture militari

Per l'espletamento dei corsi di abilitazione al lancio che l'A.N.P.d'I. organizza e svolge nell'ambito delle proprie Sezioni, possono essere utilizzate le attrezzature didattiche del Ministero della Difesa e le palestre facenti parte di infrastrutture militari, fatte salve le prioritarie esigenze addestrative degli Enti/reparti interessati. A tal fine la Presidenza Nazionale dell'A.N.P.d'I. deve rivolgersi direttamente agli Enti Militari a ciò preposti, competenti per territorio, informandone l'Ispettorato delle Armi, cui comunicherà:

 - (1) l'elenco degli allievi paracadutisti civili autorizzati a svolgere le predette attività;

- (2) l'assicurazione che il personale interessato svolge detta attività sotto la costante azione di controllo, e quindi sotto la responsabilità, di un rappresentante dell' A.N.P.d'I., le cui generalità devono essere segnalate unitamente a quelle degli allievi;
- (3) il numero di polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose in occasione di:
 - esercitazioni didattico-addestrative, svolte all'interno di infrastrutture militari;
 - rischi all'interno di infrastrutture militari;
- (4) la dichiarazione liberatoria dell'Associazione, con particolare riferimento all'impegno a sostenere l' onerosità di eventuali danni eccedenti i massimali previsti dalla polizza assicurativa.

Tutte le eventuali responsabilità, che possono comunque insorgere in conseguenza di tale uso, sono a carico dell' A.N.P.d'I..

L'Associazione è inoltre tenuta a prestare sempre le prescritte garanzie secondo le norme previste dalla legge, dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato e dalle direttive militari eventualmente diramate.

c.

Manifestazioni a carattere agonistico-sportivo dell' A.N.P. d'I.

Tutte le manifestazioni a carattere agonistico-sportivo dell' A.N.P.d'I. hanno luogo al di fuori del controllo e dell' assistenza degli Organi Militari.

STRALCIO DELLE NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 NOVEMBRE 1988, N.566.
"Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n.213".

Capo I

LICENZE - ATTESTATI - ABILITAZIONI

Sezione I

Principi generali

Art 1 (definizioni):

.....

- e) ALLIEVO: persona in addestramento per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico con le relative abilitazioni.

.....

- s) ISTRUTTORE: titolare di specifica abilitazione, autorizzato ad impartire istruzione di volo o di paracadutismo presso le scuole di pilotaggio o di paracadutismo, i centri operativi o d'addestramento.

.....

- v) SCUOLA DI PILOTAGGIO O DI PARACADUTISMO: scuola autorizzata ad impartire istruzione teorico - pratica, per il conseguimento di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche.

Art. 2 (Licenze e attestati):

.....

- c) per l'esercizio dell'attività di paracadutista:
 - 1) Licenza di paracadutista;

Art. 4 (Classificazione delle Abilitazioni)

.....

1. f) abilitazione al lancio di paracadutisti (velivolo, elicottero, pallone o dirigibile);

.....

- n) abilitazione di istruttore di paracadutismo;

Art. 5 (Licenze, attestati e abilitazioni: validità)

.....

5. Il titolare può esercitare le attività consentite dalle licenze, dagli ,attestati e dalle relative abilitazioni qualora:
 - a) sia in possesso del certificato di idoneità psicofisica;
 - b) gli sia stata convalidata la prescritta attività minima di volo o di lancio, salvo quanto diversamente stabilito al successivo articolo 42, comma 11, o abbia svolto l'addestramento richiesto;

.....

Art. 8 (Limite minimo di età)

1. Il rilascio degli attestati, delle licenze e delle abilitazioni è subordinato al compimento delle età sottoindicate:
 - a) sedici anni, per l'attestato di allievo pilota, per la licenza di pilota di aliante, di pallone libero, di paracadutista e per l'abilitazione alla radiotelefonìa per aeromobili;
 - b) ventuno anni, per la licenza di pilota di linea, nonché per le abilitazioni a svolgere le mansioni di istruttore di volo, di paracadutismo e di pilota collaudatore;

.....

Art. 9 (Limite massimo di età)

1. Le attività professionali consentite dalle licenze e dagli Attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Il limite di età di cui al comma 1 è ridotto al compimento del sessantesimo anno di età per:
 -
 - c) istruttori di paracadutismo

Art. 10 (Licenze, attestati, abilitazioni: esperienze ed addestramento)

1. I programmi d'addestramento, ivi compresi quelli relativi ai corsi, e l'attività minima di volo o di lancio per conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare e reintegrare licenze, attestati e abilitazioni, sono stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti.

Sezione III

Personale militare di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 21 (Rilascio delle licenze e abilitazioni civili al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato)

2.
 - c) ai titolari di "brevetto di paracadutista", di brevetto di paracadutista con l'abilitazione ad effettuare aviolanci ad apertura comandata o di "brevetto di paracadutista con l'abilitazione alle funzioni di aiuto istruttore per lanci ad apertura comandata", o "direttore di lancio ad apertura comandata", viene rilasciata la licenza di paracadutista senza sostenere alcun esame.
 - d) al titolare di "brevetto di paracadutista con la qualifica di istruttore di paracadutismo per lanci ad apertura comandata" o della "licenza di paracadutista di prima classe", viene rilasciata l'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di paracadutismo.
3. Ai fini del rilascio della licenza civile di paracadutista e dell'abilitazione a svolgere funzioni di istruttore di paracadutismo, vengono riconosciuti validi, il brevetto o l'attestato conseguito da personale civile sotto il controllo dell'autorità militare e rilasciati dall'Associazione Nazionale paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) per specifici interessi militari

Capo II **REQUISITI**

Sezione I **idoneità psicofisica**

Art. 31 (Visite mediche periodiche)

1. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare la persistenza dell' idoneità psicofisica, devono essere effettuate con l'osservanza dei limiti di tempo sottoindicati:
 - a) 24 mesi per 1) l'allievo pilota;

.....

9) il paracadutista.

Tale periodo è ridotto a 12 mesi quando il titolare della licenza o dell'attestato abbia superato il 40° anno di età.

.....

Art. 42 (Libretto personale di volo e libretto di attestazione dell'istruzione)

.....

7. La scuola di pilotaggio e di paracadutismo, il centro operativo o d'addestramento, rilascia agli allievi il libretto di attestazione dell'istruzione, sul quale viene annotata, sotto la responsabilità del direttore della scuola, ovvero del centro, e del capo istruttore, che vi appongono entrambi il visto, l'attività d'addestramento svolta in conformità dei programmi ministeriali.

.....

Art. 43 (Libretto dei lanci)

1. La scuola di paracadutismo rilascia al titolare della licenza di paracadutista il libretto dei lanci sul quale, a cura del titolare e sotto il controllo dell'istruttore paracadutista ovvero del direttore della scuola, che vi appone il visto di convalida, devono essere annotati i lanci effettuati.
2. Il modello del libretto dei lanci è stabilito dal Ministero dei Trasporti.

Capo III

OGGETTO DELLE LICENZE, ATTESTATI ED ABILITAZIONI

Sezione I - Oggetto degli attestati e delle licenze

Art. 59 (Licenza di paracadutista)

1. La licenza di paracadutista, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare:
 - a) ad effettuare attività di lancio da aeromobili;
 - b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio nelle quali abbia acquisito la specifica abilità, quale risulta definita dai programmi ministeriali.
2. Essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di paracadutista, occorre:
 - a) aver effettuato i lanci prescritti dai programmi ministeriali;
 - b) aver superato, presso una scuola di paracadutismo, uno specifico corso di addestramento in conformità ai programmi ministeriali.

Sezione II - Oggetto delle abilitazioni

Art. 77 (Abilitazione di istruttore di paracadutismo)

1. L'abilitazione di istruttore di paracadutismo autorizza il titolare, nei limiti della licenza, a svolgere attività d'istruzione di paracadutismo, a terra e in volo, nonché a svolgere attività di direzione dei lanci.
2. "Essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre:
 - a) la licenza di paracadutista in corso di validità;
 - b) aver effettuato i lanci e l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Capo IV

SOSPENSIONE - REVOCA

Sezione II

Disposizioni finali e transitorie

Art. 82 (Disposizione finale)

Per le disposizioni del presente Regolamento non si applicano, ove non sia diversamente stabilito, al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO A

TABELLA DI EQUIPARAZIONE II

Licenze e attestati

s) licenza di paracadutista:

- 1) al titolare di brevetto di paracadutista rilasciato dall'Aeroclub d'Italia, dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) o da altra associazione paracadutistica riconosciuta dal Ministero dei Trasporti.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE II

Abilitazioni

h) abilitazione di istruttore di paracadutismo:

- 1) al titolare della corrispondente abilitazione o qualificazione, rilasciata da organi militari, dall'Aeroclub d'Italia e dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.);

2. DECRETO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI IN DATA 7 GIUGNO 1989.

"Disposizioni in materia di licenze, attestazioni ed abilitazioni aeronautiche".

Art. 5.

L'addestramento per conseguire la licenza di paracadutista e l'abilitazione a istruttore di paracadutismo è conforme a quello impartito prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988. Per la licenza di paracadutismo l'addestramento non può essere inferiore a quello previsto per il conseguimento del brevetto di paracadutismo civile

di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti n. 1/15 del 17 marzo 1980, con l'effettuazione di almeno venticinque lanci comandati. Esso può essere svolto presso le scuole di paracadutismo degli Aero clubs locali federati all' Aero club d'Italia, ovvero presso le scuole o i centri di addestramento dell' Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.).

Art. 7

Fino a quando non saranno stabiliti i programmi di addestramento di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988 le licenze, gli attestati e le abilitazioni possono essere rinnovati e reintegrati con l'osservanza delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988. La reintegrazione delle abilitazioni o qualificazioni di istruttore può essere effettuata ad ogni scadenza di validità, purché sussista il requisito del limite di età di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988.....

Art. 8

I brevetti, le abilitazioni e le qualifiche di paracadutismo continuano ad essere rinnovati e reintegrati, sino a quando non verranno rilasciate le licenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988, con i criteri e modalità seguiti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.566/1988. Sino a che non si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988, le visite mediche per il conseguimento e la rinnovazione della licenza di paracadutismo continuano ad essere effettuate, oltre che presso gli istituti di medicina legale dell' Aeronautica militare, anche presso gli ospedali militari ed i centri di medicina sportiva del C.O.N.I.

3. DECRETO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI N. 467/T (SUPPLEMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 5 LUGLIO 1982 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI)

TITOLO I

PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO E MODALITA' RELATIVE ALL' ADDESTRAMENTO ED AGLI ACCERTAMENTI DI IDONEITA' PER LICENZE, ATTESTATI ED ABILITAZIONI AERONAUTICHE

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO PER IL PARACADUTISMO

1.6 DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI ORDINARI

.....

1.6.4. Equipaggiamento da lancio

(a) E' prescritto l'utilizzo di quanto segue:

- (1) Paracadute principale di tipo. planante, corredato di idoneo contenitore, e di sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista oppure automaticamente mediante collegamento con l'aeromobile o metodi equivalenti.

Nota: vedi Disposizioni Transitorie Sez. 2; punto 2.7.2 comma a.

- (2) Paracadute ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato di pilotino estrattore di modello omologato, provvisto di certificazione RAI oppure equivalente estera ed in regola con le norme del paese di certificazione, dotato di pilotino estrattore qualora le procedure di emergenza prevedano lo sgancio del paracadute principale, corredato di contenitore e di idoneo sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista.

Nota: vedi Disposizioni Transitorie Sez. 2; punto 2.7.2 comma b.

1.7 DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI SPECIALI

.....

1.7.2 Lanci agonistici

Sono agonistici i lanci effettuati nell' ambito di competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali oppure a specifici regolamenti di gara. Nei predetti lanci è prescritta la presenza al suolo di:

- (1) Radio di collegamento con l'aeromobile;
- (2) Mezzi idonei a segnalare ai paracadutisti l'area di atterraggio ed il vento al suolo;
- (3) Un paracadutista con licenza addetto alle segnali azioni e comunicazioni;
- (4) Una cassetta di pronto soccorso;
- (5) Una persona in grado di prestare il primo soccorso;
- (6) Disponibilità di un posto telefonico nelle adiacenze dell' area di atterraggio per richiesta di soccorso.

2.7 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

2.7.1. Disposizioni finali

- (a) L'attività aviolancistica d'interesse militare dell' Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.), disciplina dalla Circolare 1400/563 del 27 marzo 1990 dello Stato Maggiore dell'Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero della Difesa è esclusa dalla disciplina del presente decreto.
- (b) L'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente comma a, può essere effettuata dalla quota di 500 metri su zone di lancio con 250 metri di raggio.
- (c) I lanci effettuati con paracadute vincolato a calotta di tipo emisferico, di cui al comma b, sono validi ai fini del computo dei lanci necessari per il conseguimento della licenza di paracadutista prevista dall'art. 59 del DPR 566/1988.

CORSI E QUALIFICHE DELL' A.N.P.D'I.

1. AMMISSIONE ALL'ATTIVITÀ AVIOLANCISTICA

a. Accertamenti psico- fisici

L'attività aviolancistica è subordinata al possesso della necessaria idoneità fisica, che deve essere accertata, su richiesta dell'A.N.P.d'I., con visita psico-fisica effettuata presso Istituti Medico- Legali o presso Enti o Centri di Medicina Sportiva, previsti dalla legge.

Il relativo certificato ha la validità di due anni.

Per i soci che hanno superato il 40° anno di età la validità del certificato è di un anno.

Tale accertamento non è richiesto per i paracadutisti, provenienti dai contingenti di leva, che svolgono attività aviolancistica con paracadute ad apertura automatica (FV) nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di congedamento.

b. Sospensioni temporanee dell' attività aviolancistica

(1) Gli allievi paracadutisti che non hanno effettuato alcun lancio entro 3 tre) mesi dalla data del superamento dell' esame di fine corso di abilitazione al lancio con paracadute ad apertura automatica (FV), devono sostenere un ulteriore esame di fronte ad apposita commissione dell' A.N.P.d'I.;

(2) i paracadutisti che hanno interrotto l'attività aviolancistica con paracadute ad apertura automatica (FV) per un periodo superiore ad un anno devono essere sottoposti, a cura dell' Associazione, al controllo tecnico di un Istruttore di paracadutismo dell' A.N.P.d 'I, prima dell'esercitazione di aviolancio;

(3) i paracadutisti che hanno interrotto l'attività aviolancistica con paracadute ad apertura automatica (FV) per un periodo superiore a tre anni devono, a cura dell' Associazione, sostenere e superare tutte le prove di esame previste per gli allievi paracadutisti. Tali prove hanno luogo in sede di esame conclusivo dei rispettivi corsi abilitazione A.N.P.d'I.;

(4) i controlli tecnici e gli esiti delle prove succitate debbono risultare da appositi verbali, che sono posti a disposizione del DE.

2. CORSO DI ABILITAZIONE AL LANCIO CON PARACADUTE AD APERTURA AUTOMATICA (FV)

a. Scopo:

addestrare il personale frequentatore alla esecuzione di aviolanci da vettori aerei ad ala fissa con:

(1) paracadute principale:

(a) ad apertura automatica;

(c) con velatura di tipo emisferico;

(c) se di proprietà dell' A.N.P .d'I.:

- dotato delle caratteristiche tecniche elencate in All. "G";

- inserito matricolarmente e tipo logicamente in un elenco che la Associazione invia annualmente ad ISPEARMi ed alla SMIPAR (vds. All. "E" e "G");

(2) paracadute ausiliario di emergenza:

(a) di tipo ventrale;

(b) con velatura di tipo emisferico;

- (c) fornito, ripiegato, dalla SMIPAR;
- (d) se di proprietà dell' A.N.P.d'I.:
 - dotato delle caratteristiche tecniche elencate in All. "H";
 - inserito matricolarmente e tipologicamente in un elenco che la Associazione invia annualmente ad ISPEARMI ed alla SMIPAR (vds. all. "E" ed "H") e ripiegato a cura del Registro Aeronautico Italiano (RAI), competente organismo del Ministero dei Trasporti, tramite i propri. Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP);

b. Organizzazione:

- (1) Gli allievi ammessi ai corsi:
 - (a) svolgono attività preparatoria presso le Sezioni dell' Associazione con IP/FV dell' A.N.P.d'I.;
 - (b) sono sottoposti ad esame, al termine della stessa, da parte di apposita Commissione dell' A.N.P.d'I., che:
 - include almeno un membro che sia stato precedentemente qualificato IP /FV presso la SMIPAR;
 - accerta l'idoneità al lancio da velivolo sia civile, sia militare;
- (2) gli esami sono tenuti:
 - (a) presso le varie Sezioni dell' Associazione;
 - (b) in data e località da rendere note con congruo anticipo all'Ispettorato delle Armi ed alla SMIPAR, che è delegata a disporre l'eventuale presenza di un Istruttore di Paracadutismo (IP /FV) in veste di supervisore;
- (3) agli allievi risultati idonei:
 - (a) vengono comunicati alla SMIPAR, con le rispettive generalità;
 - (b) sono tenuti ad effettuare il primo lancio di abilitazione con paracadute ad apertura automatica entro tre mesi dalla data dell' esame. L'inadempienza a tale vincolo comporta l'obbligo di sostenere un ulteriore esame. presso apposita commissione dell' A.N.P.d'I., rispondente ai requisiti di cui al precedente comma (1);

I programmi dei corsi, compilati a cura dell' A.N.P.d'I., sono soggetti alla preventiva approvazione dell'Ispettorato delle Armi, cui dovranno pervenire con congruo anticipo, al fine di consentirne l'esame e la valutazione, se necessario in coordinazione con la SMIPAR.

La durata dei corsi non è rigidamente definita, allo scopo di consentire agli allievi - normalmente vincolati da impegni di lavoro o di studio - la sicura frequenza delle lezioni previste dal programma;

c. Abilitazione al lancio

- (1) Il rilascio ai soci da parte dell'A.N.P.d'I. dell'attestato di abilitazione al lancio con paracadute ad apertura automatica controfirmato dal Comandante della SMIP AR (vds. Apd. "1" all'All. "F"), è subordinato all'effettuazione di n. 3 aviolanci con paracadute ad apertura automatica, di cui almeno il terzo da velivolo militare, con organizzazione militare;
- (2) eventuali deroghe alla precedente norma potranno essere concesse di volta in volta da ISPEARMI, su richiesta motivata dell'Associazione, sentito il parere della SMIPAR;

d. Verifiche tecnico-addestrative

La SMIPAR ha facoltà di verificare, con i propri IP/FV, l'addestramento tecnico degli allievi da ammettere al lancio, in qualsivoglia esercitazione aviolancistica pianificata dall'A.N.P.d'I..

In caso di insufficiente valutazione tecnico-addestrativa, l'IP/FV disporrà l'immediata esclusione dell'allievo dall'attività aviolancistica, dandone informazione al diretto rappresentante dell'A.N.P.d'I. presente in loco, a mezzo di idoneo modulo (vds. Apd. "2" all' All. "F").

3. CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI PARACADUTISTA (CON PARACADUTE AD APERTURA COMANDATA - TCL) RILASCIATA DAL MINISTERO DEI TRASPORTI

- a. L'attività prevede:
 - (1) l'aderenza alla normativa del Ministero dei Trasporti;
 - (2) l'organizzazione (personale, materiale aviolancistico, velivolo civile, ecc.) completamente a cura dell' A.N.P.d'I.;
 - (3) l'assenza di ogni forma di controllo da parte del Ministero della Difesa;
 - (4) la non corresponsione di compensi specifici per l' attività svolta;
- b. la licenza di paracadutista rilasciata dal Ministero dei Trasporti ai soci A.N.P.d'I., se militari in servizio attivo quali paracadutisti, può essere convertita in qualifica militare di abilitazione al lancio con la tecnica della caduta libera (TCL), previa frequenza del relativo corso di conversione presso la SMIPAR.

4. QUALIFICHE DEI PARACADUTISTI

- a. Rilascio e conversioni

Le qualifiche dei paracadutisti possono essere rilasciate sia dalla SMIPAR, sia dall'A.N.P.d'I.
Il riconoscimento reciproco delle qualifiche e le eventuali conversioni sono soggette alle vigenti normative. In appendice " 1 ", il quadro di sintesi delle possibili conversioni;
- b. Segnalazioni

La Presidenza Nazionale dell' A.N.P.d'I., per le specifiche attività addestrative delle dipendenti Sezioni, è tenuta ad inviare annualmente, entro il 31 gennaio (con possibili eventuali aggiornamenti mensili), all'Ispettorato delle Armi e, per conoscenza, alla SMIPAR, l'elenco aggiornato, con le rispettive generalità, del:

 - (1) Personale dell'Associazione in possesso, a insindacabile giudizio della Presidenza Nazionale dell'A.N.P.d'I., dei requisiti di esperienza e maturità paracadutistica, tali da renderlo idoneo quale DE per l'A.N.P.d'I.
Tale elenco deve prevedere la firma autografa a fianco di ciascun nominativo segnalato e deve essere controfirmato dal Presidente Nazionale dell' A.N.Pd'I.;
 - (2) personale dell'Associazione in possesso delle sotto indicate qualifiche, rilasciate direttamente dall'A.N.P. d'I., da esercitarsi esclusivamente in attività aviolancistiche di interesse militare con organizzazione dell' A.N.P. d'I.;
 - (a) IP/FV dell' A.N.P.d'I.;
 - (b) DL/FV dell'A.N.P.d'I.;
 - (c) ripiegatore paracadute dell' A.N.P.d'I.Dette qualifiche, per il personale militare in servizio attivo, non comportano variazione matricolare e non possono essere esercitate nell'ambito delle Forze Armate;
- (3) personale dell' Associazione in possesso della qualifica di IP/FV, conseguita presso la SMIPAR, con relativa data di acquisizione della stessa, da esercitarsi esclusivamente per l'addestramento propedeutico alle attività aviolancistiche dell' A.N.P.d'I. di interesse militare, con velivolo dell' A.M.I. ed organizzazione militare.

Ogni due anni - oppure su convocazione, qualora intervengano sostanziali modifiche alla metodica addestrativa e/o di lancio - detto personale, previ accordi diretti tra la Presidenza Nazionale dell' A.N.P.d'!., l'Ispettorato delle Armi e la SMIPAR, deve essere sottoposto, presso la SMIPAR e/o presso una Sede di Scuola A.N.P.d'!., ad un periodo di aggiornamento, senza il quale non può esercitare le funzioni proprie della qualifica stessa;

- (4) personale dell'Associazione, scelto tra i paracadutisti in congedo, a prescindere dal grado rivestito e dal tipo di servizio prestato, per il conseguimento presso la SMIPAR della qualifica di IP/FV (senza qualifica di DL/FV), nell'ambito dei programmi di istruzione per "richiamati".

Sono richiesti i sotto notati requisiti:

- aver svolto servizio 'militare nelle Aviotruppe;
- essere in possesso della qualifica di "paracadutista militare"; aver effettuato un minimo di 20 (venti) lanci;
- non aver superato il 40° (quarantesimo) anno di età;
- essere in possesso di idoneità psico-fisica.

SINTESI DELLE QUALIFICHE E RELATIVE CONVERSIONI

N.	QUALIFICA	AMBITO IN CUI VIENE ESERCITATA	CONVERSIONE IN EQUIVALENTE QUALIFICA RILASCIATA DALLA SMIPAR	CONVERSIONE IN EQUIVALENTE QUALIFICA RILASCIATA DALL' A.N.P.d'I.
1	Abilitazione al lancio con paracadute ad apertura automatica (FV) rilasciata dall' A.N.P.d'I.	Attività aviolancistica di interesse militare svolta dall' A.N.P.d'I. con paracadute ad apertura automatica	Se militare in servizio, previa frequenza di corsi presso SMIPAR (vds. pub. n. 5688 Ed. 1991 e 6479 Ed. 1992 di ISPEFAC)	//
2	IP/FV Rilasciata dalla SMIPAR	Attività delle Forze Armate ed attività di interesse militare FV svolta dall' A.N.P.d'I. con organizzazione militare	//	Previa frequenza di corsi presso sede di scuola A.N.P.d'I.
3	IP/FV A.N.P.d'I. rilasciata dall' A.N.P.d'I.	Attività di interesse militare svolta dall' A.N.P.d'I. con propria organizzazione	Se militare in servizio, previa frequenza di corsi presso la SMIPAR (vds. pub. n. 5688 Ed. 1991 di ISPEFAC)	//
4	IP/FV rilasciata dalla SMIPAR (senza qualifica DL/FV)	Addestramento dei soci dall' A.N.P.d'I. propedeutico alla partecipazione ad attività aviolancistica di interesse militare con paracadute ad apertura automatica e con organizzazione militare	//	Previa frequenza di corsi presso sede di scuola A.N.P.d'I
5	DL/FV rilasciata dalla SMIPAR	Attività delle Forze Armate ed attività di interesse militare FV svolta dall' A.N.P.d'I. con organizzazione militare	//	Previa frequenza di corsi presso sede di scuola A.N.P.d'I
6	DL/FV A.N.P.d'I. rilasciata dall' A.N.P.d'I.	Attività di interesse militare svolta dall' A.N.P.d'I. con propria organizzazione	Se militare in servizio, previa frequenza di corsi presso la SMIPAR (vds. pub. n. 5688 Ed. 1991 di ISPEFAC)	//

N.	QUALIFICA	AMBITO IN CUI VIENE ESERCITATA	CONVERSIONE IN EQUIVALENTE QUALIFICA RILASCIATA DALLA SMIPAR	CONVERSIONE IN EQUIVALENTE QUALIFICA RILASCIATA DALL' A.N.P.d'I.
7	Ripiegatore Rilasciata dalla SMIPAR	Attività delle Forze Armate ed attività di interesse militare FV svolta dall'A.N.P.d'I. con organizzazione militare	//	Previa frequenza di corsi presso sede di scuola A.N.P.d'I.
8	ripiegatore A.N.P.d'I. rilasciata dall' A.N.P.d'I.	Attività di interesse militare FV svolta dall'A.N.P.d'I. con propria organizzazione Non è consentito il rRipiegamento di paracadute ausiliari di proprietà della Amministrazione Militare	Se militare in servizio, previa frequenza di corsi presso la SMIPAR (vds. pub. n. 5688 Ed. 1991 di ISPEFAC)	//
9	T.C.L Rilasciata dalla SMIPAR	Attività delle Forze Armate	//	Previa frequenza di corsi presso sede di scuola A.N.P.d'I.
10	T.C.L Rilasciata dal Ministero dei Trasporti	Attività TCL, di interesse militare e non svolta dall'A.N.P.d'I. in base alle norme di legge e regolamenti ministeriali per l'esercizio dell'attività paracadutistica	Se militare in servizio, previa frequenza di corsi presso la SMIPAR (vds. pub. n. 5688 Ed. 1991 di ISPEFAC)	//

ESERCITAZIONI AVIOLANCISTICHE DI INTERESSE MILITARE

1. TIPOLOGIA

Le esercitazioni di aviolancio di interesse militare svolte dall' A.N.P.d'I. si estrinsecano nell'effettuazione di:

- (a) con l'impiego di paracadute ad apertura automatica (FV):
 - lanci di abilitazione al lancio;
 - lanci di allenamento;tali attività, svolte esclusivamente con l'uso di paracadute vincolati cosiddetti tondi, cioè con velatura di tipo emisferico, vengono effettuate:
 - con organizzazione militare;
 - con organizzazione dell' A.N.P.d'I.;

- (b) lanci con paracadute ad apertura comandata (TCL) che, essendo eseguiti secondo le norme di legge ed i regolamenti ministeriali per l'esercizio dell' attività paracadutistica, non ricadono sotto la normativa che segue.

2. ESERCITAZIONI A VIOLANCISTICHE (FV) CON ORGANIZZAZIONE MILITARE

a. Pianificazione

- (1) L'attività aviolancistica è svolta con organizzazione generale, personale addetto, materiale aviolancistico, velivolo e quant'altro, tutti esclusivamente forniti dal Ministero della Difesa in aderenza a quanto prescritto dalla Pub. n. 5688,- Ed. 1991 di ISPEFAC;
- (2) ogni esercitazione aviolancistica svolta con organizzazione militare è pianificata nel dettaglio dagli Enti dell'Esercito e dell'Aeronautica, ai quali è devoluta anche la parte esecutiva. Tale pianificazione si conclude con l'emanazione degli ordini di operazione di rispettiva competenza, comprendenti:
 - data, ora di inizio e di termine dell'esercitazione;
 - limiti del NOTAM (in caso di esercitazioni in zona di lancio non coperte da NOTAM, la richiesta dell'A.N.P.d'I. dovrà giungere all' Ispettorato delle Armi e, per conoscenza, alla SMIPAR con 60 giorni di anticipo);
 - numero dei paracadutisti da aviolanciare;
 - numero e tipo dei velivoli impiegati e numero dei decolli (sortite);
 - zona di lancio (omologata in conformità alla vigente normativa specifica);
 - aeroporto di imbarco;
 - quota e velocità di lancio;
 - mezzi necessari per l'organizzazione dell'aviolancio;
 - personale militare preposto e relativi compiti;
- (3) il personale dell' A.N.P.d'I. viene inquadrato, gestito e diretto da personale addetto, tutto appartenente alle Forze Armate;
- (4) le modalità esecutive di dettaglio sono concordate con il rappresentante dell' A.N.P.d'I., nella località di esercitazione, il giorno precedente l'aviolancio;

- (5) la SMIPAR, tramite i propri DL/FV, provvede a ribadire ai lanciandi, prima dell'inizio dell'attività aviolancistica, le procedure previste e le relative modalità esecutive;
- (6) salvo specifica diversa disposizione, l'uscita dai velivolo dell' A.M.I. viene effettuata, ad ogni passaggio, dalla sola porta laterale sinistra;

b. Concorsi

In occasione delle esercitazioni aviolancistiche dell' A.N.P.d'I., fatte salve le esigenze prioritarie della F.A., i concorsi possono essere forniti dalla SMIPAR e/o da altri Enti Militari, a seconda della dislocazione delle zone di lancio e delle modalità esecutive delle attività.

In particolare:

- (1) lanci, la SMIPAR, su indicazione dell'Ispettorato delle Anni, fornisce personale, materiali e mezzi necessari alla organizzazione dell'attività aviolancistica, secondo quanto previsto dalla sopra citata Pub. n. 5688, Ed.1991;
- (2) in alternativa alla SMIPAR, l'Ente/Comando designato dal Comando delle Forze Operative Terrestri, su specifica richiesta dell'Ispettorato delle Anni, fornisce i seguenti concorsi (dandone assicurazione ad ISPEARMI e SMIPAR):
 - (a) assistenza sanitaria: Ufficiale medico, aiutante di sanità, ambulanza, n.1 AR attrezzata;
 - (b) servizio di sicurezza (eventuale, per le sole esercitazioni che si svolgono sulle zone di nelle cui immediate adiacenze vi siano fossi, canali, allagamenti o acquitrini): personale, funi, pertiche ed eventualmente battelli da dislocare, opportunamente, a cura del DE, ai fini dell'immediato soccorso dei paracadutisti che dovessero trovarsi in difficoltà al momento dell'atterraggio;
 - (c) trasmissioni in zona lancio:
 - n. 1 apparato UHF e relativo personale per il collegamento terra-aria;
 - n. 3 radio portatili con relativi operatori per i collegamenti della pattuglia guida;
 - n. 3 radio portatili con relativi operatori;
 - n. 2 apparati HF veicolari e relativo personale per il collegamento di superficie, qualora la località d'imbarco e la zona di lancio non coincidano (un apparato in zona lancio ed uno all'aeroporto d'imbarco);
 - (d) automezzi (con relativi conduttori):
 - n. 1 AR e n.1 ACL a disposizione del DE.;
 - n. 1 AR attrezzata e un'ambulanza a disposizione dell'Ufficiale medico, per il recupero in zona lancio di eventuali incidentati;
 - n. 2 ACM per il recupero dei materiali aviolancistici (all'aeroporto d'imbarco e sulla zona di lancio se le località non coincidono);
 - n.1 AR a disposizione del Comandante della pattuglia guida sulla zona lancio;
 - (e) personale di manovalanza:
 - n. 3 militari per il recupero dei materiali aviolancistici in zona di lancio;
 - n. 2 militari da affiancare ai segnalatori della pattuglia guida;
 - (f) varie: n. 2 tende per esigenze logistiche;

c. Attribuzioni del personale

- (1) Direttore di Esercitazione (DE):
 - (a) È l'Ufficiale responsabile dell'organizzazione generale della zona di lancio e, in particolare, dell'attuazione di tutte le misure di sicurezza prescritte e/o ritenute necessarie;

- (b) ha l'autorità di decidere il rinvio o l'annullamento dell' esercitazione, qualora le condizioni meteorologiche locali, l'agibilità e/o la sicurezza della zona di lancio non ne consentano l'effettuazione e/o qualora insorgano eventuali problematiche particolari;
- (c) provvede avvalendosi del personale militare comandato per lo specifico incarico, a controllare, per ciascun paracadutista A.N.P.d'I., l'esistenza e la regolarità di :
- verbale d'esame;
 - certificato di idoneità psico - fisica;
 - dichiarazione liberatoria dell'Associazione (vds. Apd. "3" all' All'"F") firmata dall'Organo dell' Associazione che ha titolo ad assumere, per conto della stessa, impegni di natura finanziaria (almeno a livello di Presidente della locale Sezione A.N.P.d'I., la cui qualifica dovrà risultare dal gruppo firma);
 - dichiarazione liberatori a del paracadutista (vds. Apd. "4" all'All. "F") sottoscritta da ciascun interessato (o da chi ne esercita la potestà dei genitori) e consegnata all'Ufficiale Direttore di esercitazione, prima di salire a bordo dell'aeromobile;
 - requisiti temporali connessi con la data dell'ultimo lancio effettuato, risultante dal libretto personale dei voli e dei lanci, convalidata dal Presidente della Sezione interessata o da un Istruttore di Paracadutismo qualificato A.N.P.d'I. ;
 - manifesti di carico in quattro copie, firmati dal pilota e dal responsabile A.N.P.d'I. in loco, su cui devono essere riportati, per ogni paracadutista:
 - . generalità;
 - . data di nascita;
 - . numero di automazione dell' Associazione;
 - . sezione di appartenenza;
 - . tipo di lancio da effettuare;
 - . numero di matricola e tipo di paracadute dorsale impiegato;
 - equipaggiamento, con particolare riguardo alle calzature che devono o tassativamente essere sprovviste di ganci ed appigli di sorta;
- (d) fa svolgere l'attività nel rispetto dell'Ordine di Operazione;
- (e) esercita la facoltà ,di ridurre il numero di lanci giornalieri per ogni paracadutista (massimo due lanci, anche per gli allievi);
- (f) si disloca nella zona di lancio, qualora questa non coincida con la zona d'imbarco,e, in tal caso, delega l'Ufficiale addetto al caricamento al controllo di tutte le operazioni preliminari;
- (g) ritira al termine dell'attività, dall' Addetto alla Documentazione i manifesti di carico, riferiti all'attività aviolancistica svolta, e, insieme alle dichiarazioni liberatorie, provvede a consegnarli all'Ufficio Addestramento e Lanci della SMIPAR, che a sua volta li distribuisce come segue:
- 1° copia (originale) a Ufficio Amministrativo - Sez. Matricola Voli e Lanci;
 - 2° copia a Comando Compagnia A violanci e Manutenzione;
 - 3° copia a Ufficio Addestramento e Lanci - Sez. Corsi e Lanci;
 - 4° copia al Capo Equipaggio dell' A.M.I. (già consegnata durante l' esercitazione);
- (2) Comandante di Pattuglia Guida (COPAG):
 è un Ufficiale/Sottufficiale/VSP alle dirette dipendenze del DE la sua attività si estrinseca nel:
- (a) riconoscimento, delimitazione ed organizzazione della zona di lancio;

- (b) rilevazione delle condizioni meteorologiche locali, al fine di determinare la possibilità di effettuazione dell'aviolancio;
- (c) mantenimento del collegamento con i velivoli interessati all'esercitazione;
- (3) Addetto ai Malfunzionamenti (AMALF):
è un Ufficiale/Sottufficiale abilitato alle specifiche funzioni, al quale compete rilevare, con l'ausilio di apparati di videoregistrazione o fotografici, l'eventuale funzionamento anomalo dei materiali impiegati nell'aviolancio e riferire sull'accaduto, compilando il relativo rapporto;
- (3) Ufficiale Medico:
assicura l'assistenza sanitaria in zona di lancio, con ambulanza attrezzata per il primo soccorso e per lo sgombero di eventuali feriti;
- (4) Direttore di lancio (DL):
è un Ufficiale/Sottufficiale/VSP qualificato mediante apposito corso. E' responsabile dell'approntamento per l'aviolancio del personale e della corretta esecuzione di tutte le fasi dell'aviolancio, in osservanza delle norme di sicurezza che regolano tale attività;
- (5) Addetto al Caricamento (ACAR):
è un Ufficiale/Sottufficiale/VSP responsabile - delle operazioni d'imbarco del personale sui velivoli e svolge le sue funzioni sulla zona di imbarco;
- (6) Addetto alla Documentazione:
è un Ufficiale/Sottufficiale/VSP alle dirette dipendenze del DE e svolge le funzioni di controllo della documentazione e dei requisiti per l'ammissione all'attività aviolancistica del personale A.N.P.d'I.;
- (7) Addetto ai Materiali Aviolancistici:
è un Sottufficiale/VSP della Compagnia Aviolanci e Manutenzione della SMIPAR, responsabile della consegna del materiale aviolancistico in uso temporaneo all'A.N.P.d'I. per lo svolgimento dell'esercitazione e del successivo recupero dello stesso al termine dell'attività.

3. ESERCITAZIONI AVIOLANCISTICHE (FV) CON ORGANIZZAZIONE A.N.P.D'I.

a. Pianificazione e concorsi

- (1) L'attività aviolancistica è svolta con organizzazione generale, personale addetto, paracadute principali ed ausiliari, velivolo civile e quant'altro, tutti forniti dall'A.N.P.d'I.. I paracadute principali ed ausiliari, ripiegati, possono essere forniti, fatte salve le esigenze prioritarie della F.A., dalla SMIPAR in concessione temporanea d'uso all'A.N.P.d'I., tramite accordi preventivi tra Ispettorato delle Armi e A.N.P.d'I. Qualora i paracadute principali e/o ausiliari siano di proprietà dell'A.N.P.d'I., è indispensabile che essi siano conformi alle caratteristiche tecniche definite rispettivamente in All. "G" ed All. "H" ed inseriti matricolarmente e tipologicamente nell'apposito elenco che l'A.N.P.d'I. invia annualmente all'Ispettorato delle Armi (vds. All. "E", "G" ed "H");
- (2) come il RAI (Registro Aeronautico Italiano) costituisce organo di controllo, di verifica e di ripiegamento per i paracadute ausiliari per conto del Ministero dei Trasporti, così la SMIPAR svolge analoga funzione nei confronti dell' A.N.P.d'I., limitatamente ai paracadute ausiliari di proprietà dell' A.D., che fornisce regolarmente ripiegati all' A.N.P.d'I. medesima. In caso di concessione temporanea d'uso dei paracadute ausiliari dall' A.D. all' A.N.P.d'I., l'Associazione ha la piena responsabilità di detto materiale, sia in merito alla loro corretta conservazione e integrità, sia in merito alla verifica della scadenza del loro ripiegamento (tre mesi). L' A.N.P.d'I. è anche responsabile del ritiro e della riconsegna dei paracadute ausiliari presso la SMIPAR.

Non è assolutamente consentito il ripiegamento dei paracadute ausiliari da parte di personale dell' A.N.P.d'I., ancorché in possesso delle qualifiche di "ripiegatore paracadute", rilasciate sia dalla SMIPAR, sia dall'A.N.P.d'I.. I paracadute ausiliari di proprietà dell' A.N.P.d'I., vengono ripiegati dal RAI;

- (3) ogni esercitazione aviolancistica svolta con organizzazione A.N.P.d'I. è pianificata nel dettaglio dalla Scuola di Paracadutismo A.N.P.d'I. del Centro A.N.P.d'I., ove si svolge l'esercitazione stessa.

A tale proposito la Presidenza Nazionale dell' A.N.P.d'I. annualmente entro il 31 luglio (con possibili eventuali aggiornamenti mensili), invia all'Ispettorato delle Armi e, per conoscenza, alla SMIPAR, specifica comunicazione contenente l'elenco delle zone di lancio utilizzabili nel corso delle esercitazioni aviolancistiche con organizzazione A.N.P.d'I. programmate nell'anno seguente;

- (4) l'attività aviolancistica viene condotta sotto la diretta responsabilità del Direttore di esercitazione dell' A.N.P.d'I., in aderenza alle prescrizioni sancite nel successivo para.3.b..

b. Attribuzioni del personale e prescrizioni per lo svolgimento delle attività aviolancistiche:

- (1) Direttore di Esercitazione dell' A.N.P.d'I.:

è, a insindacabile giudizio della Presidenza Nazionale dell' A.N.P.d'I., un socio ritenuto idoneo, per i suoi requisiti di esperienza e maturità paracadutistica, a rivestire tale incarico. Le sue generalità devono comparire nel già citato elenco trasmesso annualmente dall' A.N.P.d'I. alla SMIPAR (vds. All. "B", para.4.b.).

Il DE dell' A.N.P.d'I. è responsabile dell'organizzazione generale della zona di lancio e, in particolare, dell' attuazione di tutte le misure di sicurezza, prescritte e/o ritenute necessarie, per garantire che l'esercitazione aviolancistica sia effettuata in condizioni di sicurezza.

All'uopo, coadiuvato dall'IP/FV A.N.P.d'I. designato, il DE verifica:

a) che sussista l' idoneità della zona di lancio, la quale:

- deve avere minimo 250 metri di raggio e deve essere riportata nel già citato elenco, trasmesso annualmente dall' A.N.P.d'I. all'Ispettorato delle Armi e, per conoscenza, alla SMIPAR (vds. precedente comma 3.a.(3)) ;
- deve essere libera da ostacoli pericolosi quali linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con caratteristiche a rischio di annegamento, alberi d'alto fusto, aree di parcheggio, strade provinciali di categoria superiore, rilievi oro grafici significativi e dirupi;

b) Che l'attività aviolancistica venga effettuata da una quozza di lancio di 500 metri sul livello della zona di lancio;

c) che non venga effettuata attività aviolancistica notturna;

d) che, per la zona di lancio definita come al precedente sottocomma (a), non sussistano i seguenti limiti operativi all'attività aviolancistica:

- zona di lancio non visibile dal velivolo o dai paracadutisti in volo;
- intensità di vento al suolo superiore a 4 m/s (8 kts);

e) che sussista la presenza in zona di lancio dei seguenti materiali:

- una radio di collegamento terra/bordo/terra (TBT) con il velivolo civile dal quale si effettuano gli aviolanci;
- una manica a vento o altri mezzi idonei per indicare ai paracadutisti direzione ed intensità del vento al suolo;
- un apparato che consenta la misurazione dell'intensità del vento al suolo;
- una cassetta di pronto soccorso;
- un telefono disponibile nelle adiacenze per richieste di soccorso;

- f) che i paracadute principali siano:
- se di proprietà dell' A.N.P.d'I;
 - dotati delle caratteristiche tecniche elencate in All. "G";
 - inseriti matricolarmente e tipo logicamente nell'elenco che la Associazione invia annualmente ad ISPEARMI ed alla SMIPAR (vds. All. "E" e "G");
 - se di proprietà se di proprietà dell' Amministrazione Militare, verificati integri al momento dell'impiego;
- g) che i paracadute ausiliari siano:
- di tipo ventrale;
 - con velatura di tipo emisferico;
 - se ceduti in uso temporaneo dalla SMIPAR all'A.N.P.d'I., secondo le norme amministrative in vigore:
 - ripiegati dalla SMIPAR in data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data in cui si svolge l'esercitazione;
 - conservati integri da parte dell'A.N.P.d'I;
 - se forniti dalla SMIPAR:
 - ripiegati dalla stessa in data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data in cui si svolge l'esercitazione;
 - verificati integri al momento dell'impiego;
 - se di proprietà dell' A.N.P.d'I.:
 - dotati delle caratteristiche tecniche elencate in All. "H";
 - inseriti matricolarmente e tipologicamente nell' elenco che la Associazione invia annualmente ad ISPEARMI ed alla SMIPAR (vds. All. "E" ed "H");
 - ripiegati a cura del Registro Aeronautico Italiano (RAI), competente organismo del Ministero dei Trasporti, tramite i propri Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP), con ripiegamento in corso di validità alla data in cui si svolge l'esercitazione, in base al regolamento del RAI;
- h) che i paracadutisti impegnati nell' attività indossino obbligatoriamente un casco protettivo rigido coprente la nuca;
- i) che i paracadutisti. impegnati nell'attività indossino calzature tassativamente sprovviste di ganci ed appigli di sorta;
- j) che, per ciascun paracadutista, sussista e sia in regola la sottonotata documentazione:
- verbale d'esame;
 - certificato di idoneità psico - fisica;
 - dichiarazione liberatoria del paracadutista (vds. Apd. "4" all' All. "F");
 - requisiti temporali connessi con la data dell'ultimo lancio effettuato, risultante dal libretto personale dei voli e dei lanci, convalidata dal Presidente della Sezione interessata o da un Istruttore di Paracadutismo qualificato A.N.P.d'I.;
- k) che il personale che effettua il lancio corrisponda a quello riportato sul decollo;
- l) che i manifesti di carico (vds. Apd. "5" all' All. "F") siano:
- stilati in 4 copie;
 - firmati da:
 - . pilota dell'aereo;
 - . DL/FV A.N.P.d'I.;

- . DE A.N.P.d'I.;
 - riportino per ogni paracadutista:
 - . generalità;
 - . numero di automazione A.N.P.d'I.;
 - . numero di matricola e tipo di paracadute dorsale impiegato;
 - . sezione di appartenenza;
 - . tipo di lancio da effettuare;
 - m) che l'assistenza sanitaria sia garantita:
 - dalla disponibilità di una cassetta di pronto soccorso in zona e di un ospedale dotato di autoambulanza in un raggio di 20 km. dal centro della zona di lancio, contattabile telefonicamente dal DE;
 - ove possibile, dalla presenza in zona di lancio di un medico.
- Il DE A.N.P.d'I., nell'espletamento delle sue funzioni, ha la responsabilità di:
- autorizzare l'inizio dell'attività aviolancistica esclusivamente dopo aver effettuato le verifiche sopra indicate;
 - decidere il rinvio o l'annullamento dell' esercitazione, qualora le condizioni meteorologiche locali, l' agibilità e la sicurezza della zona di lancio non ne consentano l'effettuazione, ovvero qualora insorgano eventuali problematiche particolari;
 - ritirare, a termine attività, le copie dei manifesti di carico, firmarle ed inviarle alla Presidenza Nazionale A.N.P.d'I.;

(2) Assistenza Sanitaria:

- è assicurata dalla presenza in zona di lancio di una cassetta di pronto soccorso;
- in caso di necessità, è richiesta dal DE, a mezzo telefono, presso la struttura ospedaliera designata;
- ove possibile, è assicurata dalla presenza in zona di lancio di un medico pronto ad intervenire in caso di infortunio, d'iniziativa o su direttiva del DE;

(3) IP/FV A.N.P.d'I.:

è un socio paracadutista, qualificato a seguito della frequenza di un regolare corso A.N.P.d'I.. Può assolvere la funzione esclusivamente nel corso delle attività aviolancistiche di interesse militare, svolte con paracadute ad apertura automatica . (FV), con organizzazione A.N.P.d'I..

Ha i seguenti compiti e responsabilità:

- coadiuva il DE A.N.P.d'I. nelle operazioni di verifica degli aspetti tecnici e inerenti la sicurezza, di cui al precedente comma 3.b.(1);
- designa i DL/FV A.N.P.d'I. responsabili per i vari decolli;
- su disposizione del DE A.N.P.d'I., effettua le verifiche ritenute opportune a valutare l'addestramento tecnico degli allievi da ammettere al lancio, in qualsivoglia esercitazione aviolancistica con organizzazione A.N.P.d'I..

Valutazioni tecnico-addestrative che diano esito negativo, comportano per l'allievo l'immediata esclusione dall'attività aviolancistica: di ciò viene informato il rappresentante della Sezione dell' A.N.P.d'I. interessata presente in loco, a mezzo di idoneo modulo (vds. appendice "2" all' All. "F");

(4) DL/FV A.N.P.d'I.:

è un socio paracadutista, qualificato tramite frequenza di un regolare corso A.N.P.d'I.. Può assolvere la funzione esclusivamente nelle attività aviolancistiche di interesse militare, svolte con paracadute ad apertura automatica (FV), con organizzazione A.N.P.d'I..

E' responsabile delle seguenti attività:

- accertamento della presenza ed efficienza delle attrezzature per i lanci prescritte a bordo;
- approntamento del personale per l'aviolancio;
- ispezione pre-imbarco degli equipaggiamenti individuali;
- assegnazione dei posti a bordo ed istruzioni al pilota sui lanci da effettuare, nel rispetto delle consegne dell'IP/FV A.N.P.d'I.;
- determinazione del punto di lancio ed azioni relative;
- interventi imprevisi in situazioni di emergenza;

(5) Ufficiale addetto al controllo:

qualora comandato dalla SMIPAR ad effettuare un'ispezione ad un'attività aviolancistica dell' A.N.P.d'I. svolta con paracadute ad apertura automatica, con organizzazione A.N.P.d'I., (tali ispezioni vengono pianificate con cadenza minima biennale per ognuna delle sedi di Scuola A.N.P.d'I.), ha il compito di effettuare le seguenti verifiche:

- a che le generalità dei DE A.N.P.d'I., IP/FV A.N.P.d'I. e DL/FV A.N.P.d'I. siano inserite negli elenchi aggiornati che la Presidenza Nazionale AN.P.d'I. invia all'Ispettorato delle Armi entro il 31 gennaio di ogni anno (vds. All. "E");
- b che il sottotenente personale abbia debitamente assolto i compiti connessi alle rispettive attribuzioni ed alle responsabilità specifiche sopra indicate:
 - DE A.N.P.d'I.;
 - IP/FV A.N.P.d'I.;
 - DL/FV A.N.P.d'I..

Le suddette verifiche - riassunte in una lista di controllo predisposta (Apd. "6" all'All. "F"), da compilare in duplice copia - si concludono con la firma dello stampato medesimo da parte dell'Ufficiale addetto al controllo e con la consegna di una copia dello stesso al DE A.N.P.d'I., che dovrà controfirmare tale documentazione.

L'Ufficiale addetto al controllo ha l'autorità:

- di **sospendere**, a suo insindacabile giudizio, l'attività aviolancistica, qualora ritenga che siano venute meno tutte, o in parte, le norme di sicurezza;
- di **invalidare**, a suo insindacabile giudizio ed ai soli fini amministrativi, l'attività aviolancistica, qualora ritenga siano venute meno tutte, o in parte, le norme amministrative.

CONCORSI CHE L'A.D. FORNISCE IN OCCASIONE DELLE ESERCITAZIONI A VIOLANCISTICHE DI INTERESSE MILITARE DELL' A.N.P.D'I..

1. PROCEDURE DI RICHIESTA

L'A.N.P.d'I. - Presidenza Nazionale, nel chiedere mensilmente l'autorizzazione a svolgere esercitazioni di aviolancio di interesse militare, segnala ad ISPEARMMI - e, per conoscenza, al Comando delle Forze Operative Terrestri, al Comando della 2^a Regione Aerea, al Comando della Brigata paracadutisti "Folgore" ed alla SMIPAR - i concorsi necessari, previsti dalla presente circolare.

ISPEARMMI, valutate le esigenze prospettate dall' A.N.P.d'I. e le disponibilità degli Enti/Comandi interessati, conferma - in toto, ovvero parzialmente - la programmazione dell' A.N.P.d'I. ed i relativi concorsi.

2. SUPPORTO ALLE ESERCITAZIONI DI INTERESSE MILITARE

a. Esercitazioni con organizzazione militare

L'Aeronautica Militare fornisce i velivoli necessari, su richiesta di ISPEARMMI. Per quanto attiene ai concorsi da fornire a cura dell'Esercito, valgono le prescrizioni di cui al precedente Allegato "C";

b. esercitazioni con organizzazione dell' A.N.P.d'I.

L'A.N.P.d'I. fornisce il velivolo e tutti i concorsi, inclusi i paracadute. Eventuali esigenze di concorsi del' A.D. devono essere incluse nella richiesta mensile dell' A.N.P.d'I. di autorizzazione a svolgere attività aviolancistica di interesse militare.

3. VELIVOLI DELL' AVIAZIONE DELL'ESERCITO

Qualora specificamente richiesto dall' A.N.P.d'I., ISPEARMMI - su disponibilità assicurata da SME - Reparto Impiego delle Forze - può concedere, in via del tutto eccezionale, velivoli dell' AVES per l'impiego in esercitazioni di aviolancio di interesse militare.

L'impiego di tali velivoli è concesso alle seguenti condizioni:

a. i Paracadutisti (sia FV sia TCL) devono:

- essere in possesso di abilitazione al lancio dell' A.N.P.d'I.;
- avere effettuato l'ultimo lancio - FV o TCL - da meno di due mesi;
- se il paracadute da utilizzare è ad apertura automatica, avere effettuato almeno 20 lanci FV;
- se il paracadute da utilizzare è ad apertura comandata, avere effettuato almeno 50 lanci TCL;

b. devono sussistere le seguenti coperture assicurative:

- responsabilità civile verso terzi (RCT) da parte dell' A.D. e del personale di volo per danni alla superficie, a persone e cose, con i massimali, differenziati in base al velivolo, stabiliti dal Comando AVES;
- responsabilità civile (RC) verso i paracadutisti da parte del vettore e per l'assicurazione degli stessi paracadutisti contro gli infortuni aeronautici;
- responsabilità civile verso terzi (RCT) da parte dei paracadutisti civili per danni arrecati a persone o cose durante la fase di discesa verso la superficie.

La copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale di almeno 200 milioni per ciascun paracadutista civile;

c. dichiarazioni liberatorie:

vale la normativa di carattere generale prevista per le esercitazioni di aviolancio dell'A.N.P.d'I. d'interesse militare (vds. All."C"). In particolare:

- l'A.N.P.d'I. dovrà, di volta in volta, consegnare all'Ufficiale della B.par. "Folgore" che dirige l'esercitazione una dichiarazione liberatoria a come da fac-simile in Apd."3" all' All."F". La firma sulla dichiarazione dovrà essere apposta dall'Organo dell'Associazione che ha titolo ad assumere, per conto della stessa, impegni di natura finanziaria (la qualifica dell' Organo dovrà risultare dal gruppo firma);
- i singoli paracadutisti dovranno produrre analoga dichiarazione liberatoria a redatta come da fac-simile in Apd."4" all' All. "F". Tale dichiarazione dovrà essere: sottoscritta da ciascun interessato (o da chi ne esercita la potestà dei genitori); consegnata all'Ufficiale Direttore di esercitazione, prima di salire a bordo dell' aeromobile;

d. onerosità:

l'onerosità da applicare nei confronti dell' A.N.P.d'I. è quella di tipo "D" di cui alla Circ. SME/Op/10500/143061 Ed. 1978, che prevede il solo rimborso delle spese di missione per il personale dell 'Esercito impegnato nella particolare esigenza.

RIEPILOGO DELLE SEGNALAZIONI E RICHIESTE DELL' A.N.P.D'I..

1. COMUNICAZIONI CHE L'A.N.P.D'I. INVIA ALL'ISPETTORATO DELLE ARMI ED ALLA SMIPAR

- a. i Paracadutisti (sia FV sia TCL) devono:
- (1) elenco matricolare e tipo logico dei paracadute principali ed ausiliari in uso e di proprietà dell'Associazione, utilizzabili nel corso delle esercitazioni aviolancistiche organizzazione A.N.P.d'I. programmate nell' anno;
 - (2) dichiarazione di conformità dei sopra citati paracadute principali ai requisiti tecnici indicati in All. "G" (paracadute principali) ed All. "H" (paracadute ausiliari);
 - (3) dichiarazione liberatoria nei confronti del Ministero della Difesa, da ogni responsabilità connessa alle verifiche tecniche, al controllo, alla conservazione, all'integrità, al ripiegamento e all'impiego dei suddetti paracadute principali ed ausiliari;
 - (4) elenco aggiornato, con le rispettive generalità, del:
 - Personale dell' Associazione in possesso, a insindacabile giudizio della Presidenza Nazionale dell' A.N.P.d'I., dei requisiti di esperienza e maturità paracadutistica, tali da renderlo idoneo quale DE per l'A.N.P.d'I.. Tale elenco deve riportare la firma autografa a fianco di ciascun nominativo segnalato e deve essere controfirmato dal Presidente Nazionale dell' A.N.P.d'I.;
 - personale dell' Associazio in possesso delle sottoindicate qualifiche rilasciate dall'A.N.P.d'I.:
 - . IP/FV dell' A.N.P.d'I.;
 - . DL/FV dell' A.N.P.d'I.;
 - . ripiegatore di paracadute dell' A.N.P.d'I.;
 - personale dell' Associazione già in possesso della qualifica di IP /FV, conseguita presso la SMIPAR, con relativa data di acquisizione;
 - personale dell' Associazione, scelto tra i paracadutisti in congedo, indipendentemente dal grado rivestito e dal servizio prestato, per il conseguimento - presso la SMIPAR - della sola qualifica di Istruttore di Paracadutismo per aviolanci con paracadute ad apertura automatica (IP/FV), nell'ambito dei programmi di istruzione per "richiamati";
- b. annualmente. entro il 31 luglio:
- (1) numero di esercitazioni di interesse militare, svolte con paracadute ad apertura automatica che si intendono effettuare nell'anno successivo;
 - (2) elenco delle zone di lancio (con eventuali aggiornamenti mensili), utilizzabili nel corso delle esercitazioni aviolancistiche con organizzazione A.N.P.d'I. programmate nell'anno successivo;

- c. con 60 gg. di anticipo:
richiesta di NOTAM per le esercitazioni aviolancistiche in zone di lancio non coperte permanentemente da NOT AM;
- d. con 45 gg. di anticipo rispetto alla prima esercitazione di ciascun mese:
 - (1) programma particolareggiato mensile dell' attività aviolancistica;
 - (2) eventuali richieste di modifiche alla pianificazione annuale o di effettuazione di altre esercitazioni, per particolari esigenze legate al conseguimento dell' abilitazione al lancio degli allievi;
- e. con congruo anticipo
 - (1) programmi del corso di abilitazione al lancio con paracadute ad apertura automatica, per la **preventiva approvazione** di ISPEARMI;
 - (2) data e località degli esami dei corsi di addestramento finalizzati al conseguimento di qualifiche A.N.P.d'I..

2. COMUNICAZIONI CHE L'A.N.P.d'I. INVIA ALLA SMIPAR

- a. al termine di ogni esame:
generalità, degli allievi risultati idonei al corso per l'abilitazione al lancio con paracadute ad apertura automatica (FV);
- b. entro il mese successivo a quello in cui si è svolta l'attività aviolancistica con organizzazione dell' A.N.P.d'I.:
originale (1^a copia) dei manifesti di carico, firmati dal Direttore di Esercitazione dell' A.N.P.d'I. e controfirmati dal Presidente Nazionale dell' A.N.P.d'I..

MODULI DI PREVISTO IMPIEGO

Appendice "1": Attestato di abilitazione al lancio con paracadute ad apertura automatica.

Appendice "2": Valutazione tecnico - addestrativa.

Appendice "3": Dichiarazione liberatori a dell' Associazione.

Appendice "4": Dichiarazione liberatoria del paracadutista.

Appendice "5": Manifesto di carico.

Appendice "6": Lista di controllo per attività aviolancistica d'interesse militare con
organizzazione dell' A.N.P.d'I..

(logo dell'Associazione)

ATTESTATO

n.

DI ABILITAZIONE AL LANCIO CON PARACADUTE AD APERTURA AUTOMATICA (FV)

Rilasciato a.....

1° lancio effettuato il..... a

2° lancio effettuato il..... a

3° lancio effettuato il..... a

Scuola Militare di Paracadutismo
Il Comandante della Scuola

Il Presidente

.....

.....

(logo dell'Associazione)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto in qualità di Presidente della Sezione A.N.Pd'I. di esonera l'Amministrazione Difesa e gli equipaggi degli aeromobili militari da qualsiasi responsabilità connessa con l'esercitazione aviolancistica del giorno in località..... .

In particolare l' Associazione si impegna a sostenere l'onerosità dei danni eccedenti i massimali previsti dalle polizze allegate (RCT, RC verso i trasportati, infortuni aeronautici, e RCT da parte dei paracadutisti per danni arrecati a persone o cose durante tutte le fasi dell'attività aviolancistica) in conseguenza di eventi dannosi che possono verificarsi durante le operazioni aeromobili, sia a terra che in volo

Località.....data.

"gruppo firma"

.....

(firma)

(Logo dell'Associazione)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI PARACADUTISTA

per l'effettuazione del ⁽¹⁾ lancio

Cognome e nomen. Brev. Mil./ automazione n.:

Luogo di nascita.....data di nascita

Domiciliato a (Prov.....) CAP.....

via n. civico

Titolo di studio ProfessioneDistretto militare.....

Corso compiuto adalal

Visita psico-fisica eseguita a il

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale che:

- i dati sopra riportati sono veritieri
- tutti gli eventuali inconvenienti e rischi, che possono verificarsi durante l'esercitazione aviolancistica che si effettuerà il a o che possono derivare dall'attività aviolancistica stessa, sono a suo completo carico.
- Sono sollevati da ogni responsabilità l'Amministrazione Difesa ed il personale della Amministrazione Difesa e/o A.N.P.d'I. – inclusi gli equipaggi degli aeromobili, sia civili, sia militari - impiegato in tale attività, per gli eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi in conseguenza del lancio con paracadute nel corso dell'esercitazione sopra indicata, inclusi gli eventuali danni:
 - . arrecati a persone o cose in conseguenza del lancio ed eccedenti il massimale previsto dalla polizza RCT sottoscritta;
 - . derivanti al sottoscritto in conseguenza del lancio.

Località data

IL PARACADUTISTA

.....

FIRMA DEL PADRE

(o di chi ne fa le veci)

nel caso che l'allievo sia minore di età

.....

visto

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

.....

(1) indicare 1° - 2° - 3° - 4° - 5° ecc. lancio

CHECK-LIST PER ATTIVITA' AVIOLANCISTICA DI INTERESSE MILITARE CON ORGANIZZAZIONE A.N.P.d'I.

REQUISITI PER LA REGOLARITA' DELL'ATTIVITA' AVIOLANCISTICA	SI	NO
Le generalità del DE A.N.P.d'I., dell'IP/FV A.N.P.d'I. e del DL/FV A.N.P.d'I sono inserite negli elenchi che la presidenza Nazionale dell' A.N.P.d'I ha inviato all'Ispettorato alle Armi		
La zona di lancio :		
• ha un raggio di almeno 250 m.		
• è riportata nell'elenco concordato tra A.N.P.d'I. e Ispettorato alle Armi		
• è libera da ostacoli pericolosi quali linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con caratteristiche a rischio d'annegamento, alberi ad alto fusto, aree di parcheggio, strade provinciali o di categoria superiore, rilievi orografici significativi e dirupi		
L'attività aviolancistica è svolta dalla quota di lancio di 500 (cinquecento) m sul livello della zona di lancio		
Non viene effettuata attività aviolancistica notturna		
Non vengono effettuati aviolanci al di fuori della zona lancio prevista		
La zona di lancio è visibile dal velivolo e dai paracadutisti in volo		
L'intensità del vento al suolo non supera i 4 (quattro) m/s (= 8 Kts)		
Sulla zona di lancio sono presenti e disponibili i seguenti materiali :		
• una radio di collegamento terra/bordo/terra (TBT) con il velivolo civile dal quale si effettuano gli aviolanci		
• una manica a vento o altri mezzi idonei per indicare ai paracadutisti direzione e intensità del vento al suolo		
• un apparato che misuri l'intensità del vento al suolo		
• una cassetta di pronto soccorso		
• un telefono disponibile nelle adiacenze per le richieste di soccorso		
I paracadute principali :		
• se di proprietà dell'A.N.P.d'I. , sono inseriti matricolarmente e tipologicamente nell'elenco preventivamente concordato tra l'ispettorato alle Armi e l'Associazione con relativa dichiarazione di conformità e dichiarazione liberatoria		
• se di proprietà dell'Amministrazione Difesa con trasporto a domicilio, non sono stati manomessi		
I paracadute ausiliari d'emergenza sono:		
• di tipo ventrale e con velatura di tipo emisferico		
• se di proprietà dell'A.D., ripiegati dalla SMIPAR in data non anteriori a 3 (tre) mesi dalla data in cui si svolge l'esercitazione		
• se di proprietà dell'A.N.P.d'I. , inseriti matricolarmente e tipologicamente nell'elenco preventivamente concordato tra l'Ispettorato delle Armi e l'Associazione, con relativa dichiarazione di conformità e dichiarazione liberatoria, e ripiegati dal RAI in data non anteriore a 4 (quattro) mesi dalla data in cui svolge l'esercitazione		
• se concessi in uso temporaneo all'A.N.P.d'I. conservati integri da parte dell'A.N.P.d'I. o, se forniti dall'A.D. con trasporto a domicilio, verificati integri al momento dell'impiego		
I paracadutisti impegnati nell'attività indossano il casco protettivo rigido coprente la nuca		

CHECK-LIST PER ATTIVITA' AVIOLANCISTICA DI INTERESSE MILITARE CON ORGANIZZAZIONE A.N.P.d'I.

REQUISITI PER LA REGOLARITA' DELL'ATTIVITA' AVIOLANCISTICA	SI	NO
I paracadutisti impegnati nell'attività indossano calzature sprovviste di ganci e appigli di sorta		
Il DE A.N.P.d'I. è in possesso dei seguenti documenti in regola e relativi a ciascun paracadutista		
• verbale d'esame		
• certificato di idoneità psico-fisica		
• dichiarazione liberatoria del paracadutista		
• data dell'ultimo lancio effettuato, risultante dal libretto personale dei voli e lanci		
Le generalità del personale che effettua il lancio corrispondono a quelle riportate sul decollo		
I manifesti di carico sono in 4 (quattro) copie, firmate dal pilota dal DL/FV A.N.P.d'I. dal DE A.N.P.d'I.		
Sui manifesti di carico sono riportati, per ogni paracadutista:		
• generalità e data di nascita		
• numero di automazione A.N.P.d'I.		
• sezione di appartenenza		
• tipo di lancio da effettuare		
• numero di matricola e tipo di paracadute principale impiegato		

Il sottoscritto , Ufficiale addetto al controllo dell'esercitazione aviolancistica con organizzazione A.N.P.d'I. in data

In località

Dopo aver effettuato le opportune verifiche sospende

non sospende (1) l'esercitazione aviolancistica.

Ai soli fini amministrativi, invalida

convalida (1) l'esercitazione aviolancistica.

Località data

Il Direttore di esercitazione dell'A.N.P.d'I.

L'Ufficiale addetto al controllo

.....

.....

(1) depennare la voce **non** di interesse

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PARACADUTE , PRINCIPALI DI PROPRIETA' DELL' A.N.P.D'I., UTILIZZABILI IN OCCASIONE DELLE ESERCITAZIONI AVIOLANCISTICHE DI INTERESSE MILITARE CON ORGANIZZAZIONE A.N.P.D'I. (DA AEREO CIVILE)

1. I paracadute principali, in uso e di proprietà dell'A.N.P.d'I., devono essere del tipo in dotazione presso le Aviotruppe e/o essere-conformi alle caratteristiche tecniche sotto indicate:
 - a. apertura automatica, con borsa porta-calotta collegata al nastro di vincolo;
 - b. nastro di vincolo con resistenza allo strappo di 1800 (milleottocento) Kg;
 - c. moschettone, collegato al nastro di vincolo, fornito di sicurezza;
 - d. imbracatura di tipo universale, con fermo del nastro pettorale a maglia auto bloccante o quick-ejector;
 - e. maglie a "D", per il fissaggio del paracadute ausiliario, applicate anteriormente sugli spallacci dell'imbracatura;
 - f. ottimo stato di conservazione e integrità;
 - g. compatibilità con il paracadute ausiliario, fornito dalla SMIPAR;
 - h. il complesso deve assicurare le seguenti prestazioni:
 - velocità di lancio da 60 (sessanta) a 130 (centotrenta) KNT;
 - perdita di quota in apertura non superiore a 60 (sessanta) m;
 - velocità di discesa non superiore ai 6 (sei) m/sec;
 - peso sostenibile senza incrementi della velocità di discesa non inferiore a 140 (cento quaranta) Kg.

2. La Presidenza Nazionale dell'A.N.P.d'I. invia all'Ispettorato delle Armi ed alla SMIPAR, entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - a. elenco matricolare e tipologico dei paracadute principali in uso e di proprietà dell'Associazione, utilizzabili nel corso delle esercitazioni aviolancistiche con organizzazione dell' A.N.P.d'I. programmate nell'anno;
 - b. dichiarazione di conformità dei sopraccitati paracadute principali ai requisiti tecnici sopra indicati;
 - c. dichiarazione liberatoria, nei confronti del Ministero della Difesa, da ogni responsabilità connessa alle verifiche tecniche, al controllo, alla conservazione, all'integrità, al ripiegamento e all'impiego dei suddetti paracadute principali, essendo queste competenze proprie dell' Associazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PARACADUTE AUSILIARI DI PROPRIETA' DELL' A.N.P.D'I., UTILIZZABILI IN OCCASIONE DELLE ESERCITAZIONI A VIOLANCISTICHE DI INTERESSE MILITARE CON ORGANIZZAZIONE A.N.P.D'I. (DA AEREO CIVILE)

1. I paracadute ausiliari, in uso e di proprietà dell'A.N.P.d'I., devono essere del tipo in dotazione presso le Aviotruppe e/o essere-conformi alle caratteristiche tecniche sotto indicate:
 - a. tipo: ventrale;
 - b. apertura: comandata;
 - c. calotta: emisferica;
 - d. ottimo stato di conservazione ed integrità di tutte le parti componenti;
 - e. compatibilità con il paracadute principale;
 - f. ripiegamento eseguito dal. RAI in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui si svolge l'esercitazione;
 - g. prestazioni: velocità di discesa non superiore a 7,2 m/sec.

2. La Presidenza Nazionale dell'A.N.P.d'I. invia all'Ispettorato delle Armi ed alla SMIPAR, entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - a. elenco matricolare e tipologico dei paracadute ausiliari in uso e di proprietà dell'Associazione, utilizzabili. nel corso delle esercitazioni aviolancistiche con organizzazione dell' A.N.P.d'I. programmate nell'anno;
 - b. dichiarazione di conformità dei sopracitati paracadute ausiliari ai requisiti tecnici sopra indicati;
 - c. dichiarazione liberatoria, nei confronti del Ministero della Difesa, da ogni responsabilità connessa alle verifiche tecniche, al controllo, alla conservazione, all'integrità, al ripiegamento e all'impiego dei suddetti paracadute ausiliari, essendo queste competenze proprie dell' Associazione.